



AUTOMOBILE CLUB SONDRIO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 45/2020 DEL 06/10/2020

**Oggetto: procedura ristretta per l'individuazione di co-organizzatore del rally "Coppa Valtellina" per gli anni 2020/2014 – (CIG Z192B47696).
Aggiudicazione.**

REVOCA dell'aggiudicazione

IL DIRETTORE

Dato atto che con determinazione n. 6 del 4 febbraio 2020 è stata aggiudicata la gara indicata in oggetto alla Motorsport Italia S.p.A. e che, in pari dati, è stata trasmessa tramite PEC la suddetta determina, con contestuale richiesta della documentazione necessaria per la stipula del contratto, tra cui la fidejussione bancaria prevista dall'art. 8 dell'avviso pubblico;

Dato atto che l'art. 8 dell'avviso pubblico prevedeva che *“Entro 10 gg dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà far pervenire una fideiussione bancaria a garanzia dell'importo complessivo del corrispettivo previsto e delle obbligazioni contrattuali per la durata di 5 anni pari ad euro 25.000 a favore dell'Automobile Club Sondrio [...]”*

Dato atto che l'efficacia della determina veniva espressamente subordinata alla conclusione del procedimento di verifica del possesso dei requisiti richiesti nell'avviso, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs 50 del 2016;

Dato atto che, in data 25 febbraio 2020, l'Automobile Club - terminate le verifiche di legge - trasmetteva alla Società la bozza del contratto e, contestualmente, sollecitata l'invio della predetta fidejussione;

Dato atto che, a causa dell'emergenza Covid-19 e della conseguente sospensione dei procedimenti amministrativi prevista dalla normativa emergenziale non è stato possibile procedere alla stipulazione del contratto che, comunque, non sarebbe stata possibile stante la mancata presentazione della polizza fidejussoria;

Dato atto che, in data 19 maggio 2020, è stata nuovamente inoltrato lo schema di contratto alla Società;

Considerato che la Società, con comunicazione del 5 giugno 2020, ha manifestato la propria indisponibilità alla sottoscrizione del contratto nei termini di legge avanzando la pretesa di stipulare il contratto nei primi giorni del 2021;



Dato atto che l'Ente, con comunicazione del 17 luglio 2020, ha per la seconda volta sollecitato la sottoscrizione del contratto, nonché la trasmissione della documentazione richiesta;

Visto l'art. 32, comma 8 del D.lgs 50 del 2016 *“Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto”*;

Considerato che il contegno assunto dalla Società non consentono all'Ente di formulare un giudizio positivo sulla serietà ed affidabilità della stessa che, comunque, si è resa indisponibile alla stipula del contratto;

Considerato peraltro che in seguito all'aggiudicazione è intervenuta l'emergenza sanitaria COVID-19 che ha inciso sulla programmazione dell'evento in oggetto, con conseguente necessità da parte dell'ente di riprogrammare la manifestazione e di assumere tutte le conseguenti iniziative, che al momento appaiono incompatibili con il contratto originariamente ipotizzato, salvo rivalutazione degli interessi di cui l'Ente è portatore;

Considerato che secondo la giurisprudenza amministrativa, *“una volta intervenuta l'aggiudicazione, non è precluso all'Amministrazione appaltante di revocarla in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto, di cui occorre comunque dare atto nella motivazione del provvedimento di autotutela, alla stregua dei principi generali dell'ordinamento giuridico; questi ultimi, oltre che espressamente codificati dall'art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990, trovano fondamento negli stessi principi costituzionali predicati dall'art. 97 Cost., ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. L'esercizio di tale potere, peraltro, tenuto conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse che lo giustificano, non è subordinato al ricorrere di ipotesi tipiche, tassativamente predeterminate dal legislatore, ma è rimesso alla valutazione ampiamente discrezionale della stazione appaltante, attraverso un giudizio sulla capacità di gestione del servizio e sull'affidabilità della ditta prescelta in relazione ai requisiti morali posseduti, sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità delle scelte operate. In particolare, nella materia dei contratti pubblici, il potere di revocare l'aggiudicazione ben può trovare fondamento, in via generale, sia in specifiche ragioni di pubblico interesse che nel mutamento della situazione di fatto (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 15 ottobre 2014, n. 5321)”* (T.A.R. Marche, Ancona, Sez. I, 7 gennaio 2020);



Automobile Club Sondrio

Vista la comunicazione di avvio del procedimento trasmessa all'aggiudicataria con determinazione del 2 ottobre 2020 n. 44;

Vista la nota trasmessa dall'aggiudicataria in data 5 ottobre 2020, con la quale la stessa rinuncia all'aggiudicazione;

DETERMINA

di revocare l'aggiudicazione disposta con determinazione n. 6 del 4 febbraio 2020 nei confronti della Motorsport Italia S.p.A. ad ogni effetto di legge.

IL DIRETTORE